

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

Repertorio n.del

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di eliminazione dei passaggi a livello della ferrovia regionale Roma - Viterbo alle chilometriche 57+855, 58+980, 59+994, 60+828, 61+507, 62+078, 64+578, 73+062

L'anno, il giorno..... del mese di
....., presso gli uffici di
.....in.....
..... tra:

a)che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della COMMITTENTE codice fiscale e partita IVA, che rappresenta nella sua qualità di.....

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ente appaltante" o "committente";

b)..... nato a il, residente in
....., via, in qualità di
..... dell'impresa
..... con sede in
....., via.....

codice fiscale e partita IVA.....

di seguito nel presente atto denominato semplicemente l'"appaltatore" o la "contraente";
componenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si danno reciprocamente atto.

PREMESSO

- a) che il Committente, deve realizzare interventi per l'eliminazione di passaggi a livello della ferrovia regionale Roma-Viterbo tra le pk 57+855 e 73+062;
- b) che il Committente ha stabilito di affidare a terzi mediante gara pubblica l'esecuzione, sulla base di un progetto definitivo da esso stesso fornito, dei lavori predetti e della relativa progettazione esecutiva;
- c) che, come previsto nel bando di gara, le modalità di finanziamento e pagamento sono costituite da _____;
- d) che, a seguito dell'esperimento di procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa, indetta con bando pubblicato nella G.U.R.I n. _____ del _____. Serie Speciale n. _____ del _____ il soggetto in epigrafe è risultato aggiudicatario del predetto affidamento;

- e) che l'aggiudicatario, a seguito di richiesta dal Committente fatta con nota prot. n. _____ in data _____ ha presentato la documentazione prevista dalla lettera di invito a comprova dei requisiti dichiarati;
- f) che l'aggiudicatario ha prestato la cauzione definitiva mediante _____ di importo pari ad Euro _____ (_____);
- g) che sono state acquisite nei confronti dell'Appaltatore le prescritte informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/1998

oppure

- g) che il Committente, con nota prot. n. _____ del _____, ha trasmesso ai competenti Uffici Territoriali del Governo apposita richiesta di informazioni antimafia ex art. 10 D.P.R. n. 252/1998 relativamente all'Appaltatore, e che, essendo decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della suddetta richiesta [*oppure: sussistendo le ragioni di urgenza relative a _____*], si può procedere alla stipula del contratto d'appalto.

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate si conviene e stipula quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di eliminazione dei passaggi a livello della ferrovia regionale Roma - Viterbo alle chilometriche 57+855, 58+980, 59+692, 59+994, 60+828, 61+507, 61+738, 62+078, 64+578, 73+062, nonché, nel comune di Corchiano, l'adeguamento della SP 28 Via di S. Luca 1°Tronco tra il predetto PL al km 73+062 e la intersezione della linea ferroviaria Civitavecchia - Orte, attraverso la rettifica di parte del tracciato, l'adozione della sezione stradale tipo C2, la demolizione e la ricostruzione a norma dell'attuale sottopasso stradale alla linea Civitavecchia-Orte, come specificato nei documenti ed elaborati progettuali che formano parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo dell'appalto ammonta ad € _____ (euro _____), IVA esclusa, al netto del ribasso offerto in gara dall'Appaltatore.
Detto importo è così suddiviso: per lavori a corpo € _____ (euro _____); per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € _____ (euro _____); per oneri per la progettazione esecutiva € _____ (euro _____).
2. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dei vigenti articoli di legge: Il corrispettivo è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità delle singole categorie di opere e si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l'esecuzione dell'intervento affidato a perfetta regola d'arte, così come descritto e specificato nei documenti di cui al successivo art. 8.

ART. 3 – CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

1. I programmi utilizzati per i calcoli e per la redazione dei documenti informatici dovranno essere validati; inoltre i risultati delle prove di validazione dovranno essere resi disponibili su richiesta della Committente.

2. Nei casi in cui non siano utilizzati programmi di tipo commerciale dovranno essere forniti i documenti di qualifica del programma (test casi prova, manuale d'uso, ecc.).
3. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo dovranno normalmente essere prodotti su tavole di formato A0 nonché redatti e resi disponibili tramite software comuni e standardizzati.
4. In particolare i formati dei file consegnati dovranno essere compatibili con i seguenti software:
 - AUTOCAD ver. 2007 o successiva, per la grafica 2D e 3D;
 - CIVIL DESIGN ver. 2007 o successiva, per le planimetrie di tracciamento e le verifiche di tracciato;
 - MS-WORD per Windows vers. 2003 o successiva per la redazione dei testi;
 - MS-EXCEL per Windows vers. 2003 o successiva per il calcolo e la redazione di tabelle e/o grafici.
5. Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti in modo tale da consentirne la riduzione in formato A3 senza che la loro leggibilità sia alterata. A tale proposito l'appaltatore dovrà presentare proposte e redigere brochure in formato A3 per la presentazione del progetto.
6. Ogni relazione redatta con MS-WORD o con MS-EXCEL dovrà essere contenuta in un unico file (o su più files, se di dimensioni eccessive). Tutti i grafici, disegni, rilievi, figure, tabelle, tabulati, allegati, testi, fotografie presenti nel documento cartaceo dovranno essere altresì inseriti all'interno dello stesso file della relazione senza l'utilizzo di collegamenti o riferimenti su altri files.
7. Le relazioni di cui sopra e la brochure di presentazione dovranno essere altresì forniti in formato compatibile con Acrobat Reader 7.0.
8. La Contraente dovrà inoltre descrivere ipotesi di presentazione informatica del progetto utilizzando anche sistemi multimediali e realizzarle.
9. Tutti gli elaborati consegnati dovranno essere così presentati:
 - n. 2 copie su CD-ROM riproducibili di tutti i file;
 - n. 2 copia su CD-ROM di tutti i file in formato .pdf;
 - n. 5 copie piegate su supporto cartaceo, regolarmente firmate, che saranno utilizzare per l'approvazione da parte degli Enti e Amministrazioni territorialmente competenti, più una copia in originale;
 - una copia per la riproduzione di:
 - elaborati grafici a colori, quindi non piegate;
 - relazioni, computi, stime ecc. o comunque elaborati in formato A4, quindi non rilegati.
10. Tutti gli elaborati (grafici, report, fascicoli di computo, ecc) dovranno essere consegnati anche in formato .PDF su CD o DVD, allestendo un unico file per ogni elaborato, comprensivo della testata. Ogni CD o DVD dovrà contenere un elenco interattivo per la ricerca automatica del documento/file. Tutti gli elaborati grafici relativi a planimetrie, rilievi, piante di opere d'arte, sistemazioni idrauliche, fono, ambientali, ecc, dovranno essere georeferenziati nel sistema di coordinate piane Gauss-Boaga. Per ogni elaborato grafico dovrà essere consegnato un unico file DWG ed il corrispondente file PDF. I files, di qualsiasi tipo, non dovranno essere bloccati da password, ma dovranno essere completamente editabili. L'Appaltatore trasferisce in capo alla Committente i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale a decorrere dalla data di consegna del progetto elaborato o di parte di esso. L'Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale progettuale prodotto, che resta di proprietà della Committente.

ART. 4 – MODIFICHE AL PROGETTO

1. L'appaltatore, si obbliga a redigere il progetto in conformità alle norme vigenti, in particolare di quelle in materia di sicurezza e di prevenzione.

2. Inoltre, l'appaltatore si impegna ad apportare eventuali modifiche progettuali su richiesta della Committente e/o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nullaosta, approvazioni e che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile degli stessi, e fino alla definitiva approvazione del progetto, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
3. L'Appaltatore rimane obbligato ad apportare alla documentazione progettuale consegnata le modifiche che verranno richieste dalla Committente, o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso da parte dell'Ente competente.
4. Le modifiche richieste e le copie da produrre al fine degli adeguamenti di cui sopra si intendono già compensate nel prezzo offerto in sede di gara.
5. L'Appaltatore rimane obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Coordinatore del gruppo di progettazione di ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che verranno prodotte dallo stesso, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia nel perdurare del rapporto contrattuale che a rapporto concluso.
6. L'Appaltatore nell'elaborazione della progettazione potrà impiegare nel proprio team di lavoro consulenti o collaboratori esterni, fermo restando quanto stabilito nel Bando di gara. Resta, comunque, impregiudicata, la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente e resta, altresì, inteso che tali collaborazioni saranno regolate mediante intese dirette tra l'Appaltatore stesso e gli interessati, e i relativi compensi saranno a totale carico dello stesso.
7. L'Appaltatore, tramite il proprio referente o persona da esso delegata, di cui al successivo art. 14, assume l'onere di espletare ogni attività tecnico/amministrativa, nessuna esclusa, che abbia natura connessa e strumentale con i servizi oggetto di affidamento, e di partecipare, predisponendo la relativa documentazione, alle Conferenze di Servizi per l'approvazione del progetto, agli eventuali incontri con Enti, Commissioni consultive ed eventuali altri gruppi che potranno essere indicati dall'AREMOL con congruo anticipo. Tali incontri saranno preventivamente concordati per iscritto.
8. Le spese e i compensi per la partecipazione della Contraente a tali incontri sono ricomprese e compensate nel corrispettivo di cui al precedente art. 2.
9. Di tali riunioni sarà sempre redatto un verbale, sottoscritto dalle Parti, che dovrà essere consegnato per la formale accettazione all'Amministrazione.
10. È esclusivamente a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario all'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterna ed indipendente dall'AREMOL, oltre che obbligata ad eseguire le prestazioni affidategli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento degli interessi della Committente stessa.
11. L'Appaltatore è obbligato a svolgere le prestazioni oggetto del presente Contratto nel pieno rispetto di quanto proposto e dichiarato in sede di offerta.

ART. 5 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Cfr. Capitolato speciale d'appalto

ART. 6 – STRUTTURA OPERATIVA

1. Il progettista responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e ss.m.ii., è ***** , iscritto all'Ordine dei ***** di ***** al n. ***** , e in tale veste sottoscriverà tutti gli elaborati prodotti.

2. Tale professionista è l'unico soggetto formalmente accreditato dalla Concorrente a svolgere il ruolo di interfaccia tecnica ai fini della conduzione del progetto nonché responsabile dell'organizzazione dell'attività dei diversi componenti del gruppo di progettazione, rimanendo escluso che la Committente debba – per necessità operative – interfacciarsi con i singoli componenti del gruppo stesso. Il Coordinatore dovrà tenere costantemente aggiornata, per mezzo di apposite comunicazioni scritte, la Committente sull'andamento dello svolgimento dell'incarico e sulle scelte tecniche che di volta in volta verranno proposte e/o adottate per la risoluzione delle diverse problematiche. Ciò in relazione alle fasi di avanzamento dei lavori, a richiesta della Committente e, comunque, con cadenza quindicinale.
3. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione abilitato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è ***** , iscritto all'Ordine dei ***** di ***** al n. *****.
4. Gli altri componenti il gruppo di progettazione, così come indicati in sede di offerta, sono:
 1. *****
 2. *****

ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE

1. La Contraente sarà l'unica responsabile dell'incarico per le attività di progettazione che risultassero eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni ed i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali all'Amministrazione.
2. La Contraente sarà responsabile per i danni provocati da errori od omissioni degli elaborati progettuali oggetto del presente incarico, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
3. Tutti gli obblighi ed oneri necessari per lo svolgimento della prestazione, devono intendersi a completo carico della Contraente, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Committente nei documenti d'incarico.
4. In particolare, è fatto obbligo ed onere a carico della Contraente quanto segue:
 - a. di partecipare, nella fase di stesura definitiva del progetto, ad incontri a scadenza, da definirsi a cura della Committente, per una valutazione puntuale del lavoro;
 - b. di provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento del progetto che, ancorché approvato, risulti errato, inadeguato o incompleto nel corso della successiva fase di esecuzione dei lavori;
 - c. di considerare inclusi, nel corrispettivo, anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l'esecuzione della progettazione;
 - d. di impegnarsi a consegnare tutti i documenti progettuali e tecnici nei termini indicati nel presente Contratto;
 - e. di assumersi la responsabilità dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi, a causa di errori commessi nella esecuzione della prestazione.
5. La Contraente è altresì obbligata ad apportare alla documentazione progettuale consegnata le modifiche che verranno richieste dalla Committente, o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso da parte dell'Ente competente.
6. Le modifiche richieste e le copie da produrre al fine degli adeguamenti di cui sopra si intendono già compensate nel prezzo offerto in sede di gara.
7. Ai sensi dell'art. 90, comma 8, D.lgs. n. 163/2006, la Committente non può partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbia svolto la suddetta attività; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato alla Contraente. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. Tale divieto è esteso ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori

nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

ART. 8 – CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché dei documenti contrattuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Fanno parte integrante del contratto di appalto e sono qui richiamati, i seguenti elaborati:
 - a. il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/00;
 - b. il capitolato speciale d'appalto;
 - c. tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo o dell'esecutivo se lo stesso fosse già stato redatto dall'impresa appaltatrice, ivi comprese le relazioni generali e specialistiche e la perizia geologica;
 - d. l'elenco dei prezzi unitari;
 - e. il piano di sicurezza e di coordinamento;
 - f. il cronoprogramma di cui all'art. 42, comma 2 del D.P.R. n. 554/99 che dovrà essere consegnato dall'Appaltatore.
 - g. il piano operativo di sicurezza che dovrà essere consegnato dall'Appaltatore.
 - h. il disciplinare di gara.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
il computo metrico e la stima dei lavori;

ART. 9 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM del 19 aprile 2000, n. 145 (d'ora in poi Cap. Gen. n. 145/00), l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di, all'indirizzo presso
2. Nei casi in cui l'appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami di cui all'art. 4, del Cap. Gen. n. 145/00.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

ART. 10 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

1. La forma e le dimensioni delle opere risultano dai disegni del progetto definitivo ed esecutivo, che formano parte integrante e vincolante del Contratto.
2. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti da leggi, decreti, circolari e regolamenti, specie quelli relativi all'edilizia di tipo ferroviario, all'igiene, alla pulizia urbana, ai cavi ed impianti tecnologici stradali, nonché alle norme sulla circolazione stradale, quelle di sicurezza ed igiene del lavoro, anche da parte dei subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi. Analogamente dovranno essere osservate le norme CEI, UNI, ISO, CNR, fornendo la relativa documentazione a richiesta della Direzione Lavori.
3. Come già richiamato in precedenza, sono comunque comprese nel prezzo d'appalto, tutte le prestazioni, i materiali e i noli necessari per dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto

delle vigenti normative di esecuzione, qualità, sicurezza, collaudo ed agibilità delle opere appaltate, anche se non specificatamente menzionati negli elaborati progettuali.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ART. 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numero in data..... rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di nella stessa misura e secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato Capitolato Speciale d'Appalto.
3. L'amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori), con polizza numero in data..... rilasciata dalla società/dall'istituto..... agenzia/filiale di..... per un massimale di euro
3. L'appaltatore, qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell'art. 18, comma 7, del D.P.R. n. 34/00 e la progettazione esecutiva sia redatta dal suo staff tecnico (o in alternativa: Il progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'Appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.P.R. n. 34/00) secondo tutte le previsioni dell'art. 15 ASSICURAZIONI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA del Capitolato Speciale, ha stipulato una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori), con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto..... agenzia/filiale di per un massimale di euro

ART. 13 – AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le richieste di autorizzazioni da inoltrare ad Enti pubblici e privati, necessarie per l'approvazione del progetto, saranno predisposte dalla Contraente, salvo quanto diversamente disposto dalla Committente o da norme di legge o di regolamento.
2. La Contraente sarà inoltre tenuta a promuovere e a porre in atto tutti gli adempimenti utili per sollecitare il rilascio delle autorizzazioni, informando tempestivamente la Committente degli eventuali rifiuti o ritardi degli Enti competenti ad emettere i provvedimenti.

3. All'ottenimento delle autorizzazioni, la Contraente si obbliga, senza diritto a compenso alcuno, a rispettare le modalità di lavoro eventualmente prescritte nei suddetti provvedimenti.

ART. 14 – RAPPRESENTANTE DEL PROGETTISTA (EVENTUALE)

1. La Contraente nomina _____ quale referente del progetto per tutta la durata del contratto, il quale dovrà assicurare, ferma restando la responsabilità della Contraente stessa, il coordinamento delle attività svolte dai singoli progettisti.

2. Le Parti convengono che non potrà essere eccepita alcuna mancanza di poteri decisionali del predetto referente rispetto alle azioni e iniziative che dovranno essere assunte nel corso del rapporto contrattuale.

ART. 15 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, comma 6, del DLgs 163/2006, per come di seguito integrato ad opera dell'art. 35, commi da 28 a 33, della legge del 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del DL del 4 luglio 2006, n. 223 (d'ora in poi,rispettivamente, legge n. 248/2006 e DL n. 223/2006).

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge del 22 novembre 2002, n. 266 di conversione del DL n. 210/02, l'appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva, rilasciata da di in data numero d'ordine

ART. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del combinato disposto del DLgs dell'8 agosto 1994, n. 490 e del DPR 3 giugno 1998, n. 252 (d'ora in poi DPR n. 252/98), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base:

alla comunicazione rilasciata in data al numero dalla Prefettura di ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 252/981.

ART. 17 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore deposita presso l'ente appaltante:

- a) Il Piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b).
2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori ovvero al coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 18 TERMINI E PENALI PER LA PROGETTAZIONE

1. Il termine di esecuzione della progettazione esecutiva, che deve essere consegnata alla Stazione appaltante completa in ogni sua parte, resta stabilito in 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio con il quale il Responsabile del procedimento dispone l'avvio della relativa elaborazione.
2. Fermo restando quanto previsto nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per cento (un euro ogni cento) dell'importo contrattuale, relativo alla progettazione. La penale sarà detratta da detto importo in occasione del pagamento relativo alla progettazione. Fatto salvo il diritto della stazione appaltante di rivalersi sull'appaltatore per eventuali ulteriori danni.
3. Alla progettazione esecutiva si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16,17,18,19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 19 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (*trecentosessantacinque*) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e secondo le fasi temporali previste dal cronoprogramma .

ART. 20 - PENALE PER RITARDI

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

ART. 21 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 22 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 23 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti, dal DLgs 163/06, dal DPR n. 554 del 1999 (di seguito Reg. n. 554/99), e/o dal Cap. Gen. n.145/00

ART. 24 – SUBAPPALTO

1. La Contraente è direttamente responsabile delle attività di progettazione oggetto dell'incarico e non potrà affidare a terzi l'esecuzione del progetto, fatta eccezione per le ipotesi in cui è ammesso il ricorso al subappalto.

2. I subappalti sono ammessi limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, rilievi, a misurazioni e picchettazioni, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati, restando comunque impregiudicate le responsabilità della Contraente.

3. L'affidamento in subappalto di attività diverse da quelle indicate al periodo precedente comporterà l'immediata risoluzione in danno del contratto d'appalto.

4. Non si farà luogo a pagamenti del corrispettivo contrattuale nei confronti dei subappaltatori, rimanendo a carico della Contraente il soddisfacimento dei crediti dai medesimi vantati nei suoi confronti a fronte delle prestazioni da essi rese.

5. (L'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che non intenderà avvalersi del subappalto)/(L'Appaltatore ha dichiarato che intende affidare in subappalto fino al 30% delle lavorazioni appartenenti alla categoria unica OG3 a _____)

6. I pagamenti saranno fatti in favore dell'Appaltatore. È fatto obbligo a quest'ultimo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, AREMOL sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

7. Si applica l'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006.

ART. 25 – PAGAMENTI

1. Il pagamento della progettazione esecutiva sarà effettuato con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Per quanto attiene ai pagamenti si precisa che l'emissione delle relative fatture potrà avvenire solo dopo la certificazione del Responsabile del Procedimento dell'effettivo espletamento delle attività da parte della Contraente, con verbale sottoscritto dalle Parti.

3. I pagamenti avverranno a 60 (sessanta) giorni dal ricevimento fattura.

AREMOL autorizzerà il pagamento secondo le modalità di cui al precedente capoverso del presente articolo e dietro presentazione di regolare fattura.

4. La fattura dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta al seguente indirizzo: Regione Lazio – Agenzia per la Mobilità Regionale - Via del Pescaccio, 96/98 - 00166 Roma.

5. Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dall'Impresa Mandataria, pena l'impossibilità di procedere alla liquidazione dei pagamenti.

6. Qualora la Committente eserciti la facoltà di sospendere e/o revocare l'incarico in oggetto, sarà corrisposto alla Contraente il compenso proporzionale alle attività già svolte ed il rimborso delle spese sostenute, salvo eventuali penali o altri provvedimenti conseguenti i ritardi.

7. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori di importo netto non inferiore ad euro _____.000 (_____) e secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, ai sensi dell'art.114, comma 3, del Reg. n. 554/99, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma precedente.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

10. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

11. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario presso le seguenti coordinate dell'Impresa Capogruppo:

- Banca *****
- Agenzia n. **
- Indirizzo: *****
- ABI: **
- CAB: **
- CIN: **
- Conto corrente n. *****.

12. I rapporti tra Impresa Capogruppo Mandataria ed Impresa Mandante e gruppo di progettazione non sono opponibili alla Committente.

13. I pagamenti secondo le predette modalità hanno valore di quietanza e fanno salva l'AREMOL da ogni responsabilità conseguente, ivi compreso il mancato riparto delle somme accreditate tra Impresa Mandataria ed Impresa Mandante e gruppo di progettazione.

14. La Contraente si impegna a comunicare all'AREMOL, con nota scritta, le eventuali modifiche relativamente alle modalità di accredito.

ART. 26 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 29 e 30 del Cap. Gen. n. 145/00.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto.

2. È in facoltà dell'AREMOL di risolvere il presente Contratto, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora nei confronti della Contraente:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1671 c.c. e per qualsiasi motivo; in questo caso, tutte le prestazioni, anche se non completate ma regolarmente eseguite, sono compensate sulla base del reale avanzamento delle prestazioni stesse;
- b) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite dal contratto, la Contraente comprometta l'esecuzione a regola d'arte del servizio;
- c) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto ed il subappalto;

- d) quando risulti non rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e o gestionali descritte o menzionate nel presente contratto;
- e) nell'ipotesi di ingiustificata sospensione del servizio e/o dell'esecuzione dei lavori protratta per oltre ***** (*****) giorni;
- f) qualora vengano superati i trenta giorni di ritardo finale o intermedio;
- g) in caso di cessazione di attività oppure nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Contraente;
- h) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nella normativa vigente.

3. In caso di risoluzione del contratto spetterà alla Contraente esclusivamente il pagamento della parte del servizio e/o dei lavori regolarmente eseguita ed usufruibile da parte della Regione, che avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del servizio a terzi addebitandone il relativo costo alla Contraente.

4. In caso di risoluzione del Contratto per colpa della Contraente, l'AREMOL avrà diritto al risarcimento del danno.

5. La Contraente prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà dallo stesso rilasciati ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il presente contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Resta salvo il diritto dell'AREMOL al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

ART. 28 - COLLAUDO E MANUTENZIONE

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del DLgs 163/06, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ente appaltante; il silenzio dell'ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 – CONTROVERSIE

1. Qualora sui documenti contabili o in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione siano iscritte riserve, si applicano le disposizioni del l'Art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. È esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è demandata al Tribunale competente.

ART. 30 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla amministrazione, per i conseguenti provvedimenti di eventuale modifica.

2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. (Ordine di prevalenza delle norme contrattuali) In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni di legge, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- 2) contratto di appalto;
- 3) capitolato speciale d'appalto - parte I
- 4) capitolato speciale d'appalto – parte II
- 5) elaborati del progetto definitivo posto a base di appalto aggiornati, prima della consegna dei lavori, anche in relazione all'esito dell'ulteriore campagna di indagini, in sede di redazione del progetto esecutivo;
- 6) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali.
- 7) proposte di varianti migliorative ed integrative offerte dall'appaltatore in sede di Gara.

Non costituisce discordanza, una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di indicazioni specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati del progetto definitivo, anche in scala minore, o indicati nel capitolato speciale d'appalto. In tale eventualità, ove in sede di progettazione esecutiva da parte dell'affidatario, si tratti di elaborati del progetto definitivo, compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di formulare tempestivamente, in caso di ritardo, le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell'appalto, di cui al precedente art. 3, in particolare nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del DM n. 145/2000.

5. Nel caso di carenza di elaborati esecutivi rilevabile in corso d'opera, la relativa elaborazione resta a carico dell'appaltatore che ha provveduto all'elaborazione del progetto esecutivo.

6. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del C.C.

ART. 31 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. Le prestazioni richieste nel presente documento, quale contratto d'opera intellettuale, sono infungibili e rigorosamente personali.

2. È fatto divieto alla Contraente di cedere ad altri, senza il consenso dell'AREMOL, l'esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni del presente servizio, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 51 e 116 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

3. La Contraente, pertanto, dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto così come contemplato al suindicato art 24.

4. È fatto esplicito divieto alla Contraente di cedere a terzi, in tutto o in parte, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dallo stesso e di conferire procure all'incasso. In caso di violazione di tali divieti, fermo restando il diritto dell'AREMOL al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

5. Resta inteso che la Committente intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della Committente.

ART. 32 - RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'AREMOL ha il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle prestazioni.

2. Il recesso dell'AREMOL ha effetto dal giorno in cui ne viene data comunicazione alla Contraente con lettera raccomandata A.R. In questo caso la Contraente è obbligata a consegnare all'AREMOL, entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione, la documentazione ricevuta e i documenti progettuali già accettati.

3. In caso di recesso, a fronte delle prestazioni rese, nonché a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretese della Contraente, la Committente corrisponderà a quest'ultima quanto prescritto dalla Legge 143/1949 e ss.mm.ii., secondo le seguenti modalità:

- a) una somma corrispondente allo stato di elaborazione del progetto, calcolato sulla base dell'intero corrispettivo di cui all'art 7 del presente contratto;
- b) il 10% (dieci per cento) del valore delle prestazioni non eseguite calcolato ai sensi dell'art. 134, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e corrispondente alla differenza tra i 4/5 (quattro quinti) del corrispettivo convenuto e la somma di cui alla precedente lettera a) già corrisposta al Contraente, al netto delle spese escluse dall'onorario di cui all'art. 7 del presente contratto;

4. Fermo quanto sopra, resta salvo il diritto della Contraente di trattenere le somme già ricevute, per le attività effettivamente svolte e già regolarmente pagate.

5. In caso di recesso durante la fase di esecuzione dei lavori, trova applicazione l'art. 134, D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 33 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Tutte le spese del relativo contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio.

ART. 34 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. La Contraente presta il consenso al trattamento dei dati da parte della Committente ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

ART. 35 - NORME REGOLATRICI GENERALI, LEGGI E REGOLAMENTI

1. L'esecuzione del contratto è inoltre regolata:

- a. da quanto previsto dalla Lettera d'invito, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato d'Oneri, nonché da tutte le condizioni interessanti l'affidamento in oggetto che la Contraente dichiara di conoscere e accettare incondizionatamente;

- b. dalle norme contenute nel R.D. n. 2440/1923 sull'amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e nel relativo regolamento di cui al R.D. n. 827/1924 e successive variazioni e integrazioni;
- c. dalle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, dalle norme in materia di contratti e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.
- d. In particolare si richiama l'obbligo per la Contraente all'osservanza:
 - ✓ delle responsabilità e degli obblighi derivanti dal rispetto delle norme previste in materia di sicurezza, prevenzione e igiene nei luoghi di lavoro;
 - ✓ delle norme UNI, CEI e dalle varie forme di certificazione e standardizzazione in ambito nazionale ed internazionale.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le parti concordemente rinviano al Codice Civile e alle altre norme di legge applicabili in materia.

ART. 36 - DISPOSIZIONI FINALI

1. In relazione ai termini temporali indicati nel presente Contratto, le Parti precisano che i giorni indicati devono intendersi come naturali e consecutivi.

2. Il presente atto, composto da n. ***** (*****) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto dalle Parti a margine di ciascuna pagina e in calce alla presente e a ciascuno degli allegati.

E richiesto, io(in qualità di), ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante dell'ente appaltante.....

l'Appaltatore.....